

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 58° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente TANGA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica di alcune norme della legge 17 maggio 1952, n. 619, in materia di risanamento dei rioni "Sassi" di Matera » (1514) (D'iniziativa dei senatori Ziccardi ed altri)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 665, 666, 667 e passim
DEGOLA (DC) . . . . .	666
FOSSA (PSI) . . . . .	666
MINGOZZI (PCI) . . . . .	666
PADULA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	667, 670
SALERNO, (DC) relatore alla Commissione . . . . .	665 667, 668 e passim
ZICCARDI (PCI) . . . . .	669

La seduta ha inizio alle ore 10.

AVELLONE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica di alcune norme della legge 17 maggio 1952, n. 619, in materia di risanamento dei rioni "Sassi" di Matera » (1514), d'iniziativa dei senatori Ziccardi ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica di alcune norme della legge 17 maggio 1952, n. 619, in materia di risanamento dei rioni "Sassi" di Matera », d'iniziativa dei senatori Ziccardi, Salerno, Pittella, Lapenta, Romania, Scardacione e Scutari.

Prego il senatore Salerno di illustrare alla Commissione il disegno di legge.

SALERNO, relatore alla Commissione. Il disegno di legge è stato presentato con lo scopo di chiarire l'interpretazione di alcune norme della legge 17 maggio 1952,

8ª COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1979)

n. 619, concernente il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera.

L'articolo 1 mira a risolvere un problema che interessa da anni 123 inquilini già abitanti in quei rioni. Infatti il Ministero dei lavori pubblici, con proprio decreto n. 6011 del 7 agosto 1964, provvide ad uno stanziamento di 800 milioni, integrato da contributi delle amministrazioni comunale e provinciale di Matera, perchè si costruissero alloggi da destinare ai soggetti ai quali era stata notificata l'ordinanza di sgombero prevista dall'articolo 7 della citata legge del 1952; tale somma avrebbe dovuto essere assegnata dall'apposita commissione di cui all'articolo 10 della legge stessa. Gli alloggi, quindi, non furono costruiti con i fondi da questa stanziati, e proprio per tale motivo è rimasto in dubbio il diritto degli inquilini in essi alloggiati di poter utilizzare le norme degli articoli 13 e 14 della legge n. 619; mentre appare chiaro che la destinazione degli 800 milioni di cui sopra, con le integrazioni delle amministrazioni comunale e provinciale di Matera, avrebbe dovuto essere quella.

La titolarità all'alloggio, inoltre, deriva dalla notifica dell'ordinanza di sgombero effettuata ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 619 del 1952: coloro, cioè, che hanno ricevuto la suddetta ordinanza, con conseguente assegnazione dell'alloggio, hanno diritto di usufruire del disposto della legge stessa, essendo stati tali atti compiuti dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima.

Per quanto riguarda l'articolo 2, esso ha lo scopo di chiarire, rispetto ad interpretazioni diverse che si sono avute in sede di consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Matera, che il termine di dieci anni per il contratto definitivo va inteso a decorrere dalla data di effettiva immissione nel possesso dell'alloggio assegnato.

Ritengo quindi che il disegno di legge debba essere approvato nel testo pervenutoci, per le ragioni esposte, considerando anche che la sua approvazione è necessaria per dirimere controversie sorte su una materia definita nel terzo comma dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457. A tale propo-

sito, anzi, mi riservo di presentare un emendamento, in quanto sia nella relazione unita al disegno di legge sia nel testo dell'articolo 1 si parla erroneamente di « secondo comma », mentre si tratta appunto del terzo.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**M I N G O Z Z I .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero dichiarare il nostro assenso al provvedimento in esame, che intende dare soluzione a grossi problemi sociali legati al risanamento dei rioni « Sassi » di Matera; risanamento che ci è stato particolarmente a cuore fin dal momento in cui il Parlamento fu investito di tale problematica, e cioè fin dal 1952. Ci auguriamo pertanto che con l'interpretazione autentica della legge vigente in materia, recata dal disegno di legge, si riesca a dare finalmente tranquillità alla popolazione interessata.

Vorremmo anche, nel contempo, essere certi che i fondi stanziati a suo tempo siano stati tutti utilizzati per i fini ai quali erano stati destinati, per cui gradiremmo un chiarimento in merito da parte del Governo.

**F O S S A .** Il Gruppo socialista dichiara il suo voto favorevole al disegno di legge per le stesse motivazioni che sono state espresse, in modo così puntuale e preciso, dal relatore, oltre che per quelle espresse dal senatore Mingozzi. Pensiamo anzi che l'approvazione del provvedimento debba essere il più possibile sollecita, in modo da risolvere ogni questione.

**D E G O L A .** Siamo anche noi favorevoli al disegno di legge, col quale, in sostanza, si ribadisce quello che avevamo ritenuto essere un principio giusto al momento dell'approvazione della legge n. 457 del 1978, cioè il principio dell'esclusione, per gli alloggi costruiti a Matera per chi aveva avuto l'ordinanza di sgombero di cui alla legge n. 619 del 1952, delle disposizioni di cui alla legge n. 513 del 1977; il che vuol dire che non debbono essere applicati i criteri di valutazione, per i riscatti dei suddetti allog-

gi, che erano stati stabiliti da quest'ultima legge.

Non si dice però quali criteri vengano applicati. Occorrerebbe quindi, a mio avviso, un'aggiunta con cui si chiarisse se debbono essere applicati quelli della legge di finanziamento oppure quelli della legge numero 619 del 1952. Vogliamo cioè equiparare il trattamento riservato ai soggetti di cui si tratta a quello previsto dalla legge n. 619 ai fini del riscatto, ma non accade lo stesso per i criteri di valutazione. Mi domando quindi se non varrebbe la pena di equiparare sotto tutti gli aspetti tali soggetti a quelli destinatari della legge n. 619, stabilendo che le condizioni debbono essere quelle da essa previste.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**S A L E R N O ,** *relatore alla Commissione.* Credo che, in effetti, un chiarimento sia necessario, all'articolo 1, perchè noi abbiamo previsto solo che il termine di dieci anni per il contratto definitivo, cioè per il riscatto dell'alloggio, deve decorrere dalla data di effettiva immissione nel possesso dell'alloggio assegnato. Si potrebbe quindi aggiungere un comma nel senso indicato dal collega Degola, cioè un ulteriore richiamo alla legge n. 619 del 1952, per la definitiva assegnazione degli alloggi agli attuali inquilini.

Ad ogni modo l'onorevole rappresentante del Governo potrà chiarirci meglio le idee in proposito.

**P A D U L A ,** *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo condivide le finalità che si sono posti gli onorevoli proponenti ma condivide anche l'esigenza, per chiudere finalmente la vicenda, di rendere chiaro, innanzitutto, alla Commissione che le norme in questione tendono in sostanza ad assicurare la possibilità del riscatto — in sostanza eccezionale, visto il sistema della legge n. 457 del 1978 — per i soggetti che furono sgomberati dai rioni

« Sassi » di Matera. Sembra però al Governo che la semplice esclusione dal divieto di riscatto dei 123 alloggi costruiti con finanziamenti diversi, ma ovviamente utilizzati nell'ambito della stessa operazione di risanamento dei suddetti rioni, rischierebbe di incontrare qualche difficoltà, in fase di concretizzazione, da parte dell'Istituto autonomo case popolari se non si chiarisse in modo positivo secondo quale criterio di valutazione gli alloggi vengono ammessi al riscatto.

Resta fermo — è bene che ciò rimanga se non altro a verbale — che il Governo è dell'avviso che eventuali alloggi che provengono dall'azione di risanamento dei rioni « Sassi », rimasti per scelta degli interessati nel patrimonio dell'Istituto autonomo case popolari, non debbano sottrarsi ai canoni minimi previsti dalla legge n. 513 intesi a sovvenire alle esigenze di amministrazione, cioè sostanzialmente alle spese.

Il CER, ieri, ha finalmente fissato le quote minime di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, per quanto riguarda l'Istituto autonomo case popolari, stabilendo in lire 1.500 la quota *b*) e in lire 1.750 la quota *c*). Dico questo ai membri della Commissione competente in materia solo per dare l'idea che soprattutto nel Sud, in pratica, il gettito del patrimonio pubblico costruito in passato, di fatto, salvo appunto arrivare al nuovo regime degli IACP o salvo accogliere criteri diversi che il CER potrà adottare per la fissazione dei canoni, è tutto assorbito dalle esigenze amministrative e di manutenzione del patrimonio, e in alcuni casi è addirittura insufficiente. In concreto, pertanto, l'edilizia pubblica non recupera nulla in termini finanziari e questo perchè una delle esigenze poste dagli interessati era stata quella di sottrarsi a tale regime e di rimanere con i vecchi affitti, ovviamente alquanto irrisori, fissati allora.

Detto ciò, e precisato che la questione si potrà risolvere in sede amministrativa, vi è un altro problema, dato che una parte degli alloggi è inclusa nella quota di riserva del-

8ª COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1979,

l'Istituto case popolari. Quindi, si può ritenere che l'Istituto possa, variando la riserva, ammetterla, ma la semplice esclusione dal regime precedente, essendo una parte degli alloggi del regime precedente soggetti alla riserva, non otterrebbe di per sé lo scopo.

L'aspetto, ripeto, più sostanziale ai fini della correttezza e della serietà amministrativa, perchè in seguito il collegio sindacale o altri potrebbero eccepire la non piena regolarità delle operazioni di vendita effettuate dall'IACP, è quello di definire un valido criterio. Mi pare di capire dalle parole del relatore che il criterio preso immediatamente in considerazione è quello della equiparazione totale, e cioè che la volontà dei proponenti sia quella d'intendere il richiamo all'articolo 52 non solo in termini di rimozione del divieto, ma anche in termini di positiva adesione al vecchio criterio della legge n. 619 che, ricordo ai senatori, è un meccanismo di corresponsione in 35 anni del costo di costruzione senza interessi con la facoltà, dopo un decennio, di pagare in un'unica soluzione il residuo.

Il Ministero dei lavori pubblici — in verità faccio presente alla Commissione una notizia di carattere amministrativo — in vista di questa iniziativa parlamentare, aveva indetto nei giorni scorsi una riunione con la Regione e l'Istituto autonomo delle case popolari di Matera, per esaminare gli aspetti tecnici, che tuttavia non ha potuto aver luogo per disguidi organizzativi.

Personalmente, se i senatori proponenti non ritengono di compromettere alcun interesse sostanziale, preferirei poter compiere completamente e fino in fondo, le necessarie verifiche con l'IACP di Matera e con la Regione per avere piena tranquillità nell'esprimere il parere del Governo anche sugli aspetti che ho qui richiamato, ivi compresa, ad esempio, la considerazione di quale possa essere l'interpretazione pratica, avendo l'articolo 52 stabilito che questi alloggi si considerano locati con patto di futura vendita, e come possano essere valutati gli affitti già corrisposti. Potrebbe essere data una interpretazione secondo cui fin dall'inizio gli alloggi siano considerati locati con patto di futura vendita e, quindi, potrebbe essere

invocata addirittura la detrazione di tutti gli affitti già corrisposti dallo stesso prezzo; questo per cercare di prevedere tutte le interpretazioni, anche le più tendenziose.

Pertanto, se non ostano ragioni di carattere politico o di altro tipo, mi permetterei, se non di proporre, di far presente al relatore e ai senatori proponenti l'opportunità di una pausa di riflessione tecnica; se, tuttavia, una tale preoccupazione non è condivisa dai senatori, do la mia adesione al disegno di legge con l'esigenza, praticamente soddisfatta dall'accenno che ha fatto il relatore, d'inserire un inciso all'articolo 1 o 2 con riferimento alle modalità o ai criteri della legge n. 619, in modo che risulti chiara la volontà del Parlamento di assoggettare i 123 alloggi al regime non solo procedurale, ma sostanziale e patrimoniale della legge n. 619.

P R E S I D E N T E . C'è una proposta di rinvio o perlomeno un invito alla riflessione da parte dell'onorevole Sottosegretario.

S A L E R N O , *relatore alla Commissione*. Pur ritenendo valide senza dubbio le osservazioni del sottosegretario Padula, mi permetto d'insistere per l'approvazione del disegno di legge in esame, poichè si tratta di un problema che attende da moltissimi anni una soluzione e che ha dato luogo ad una serie di diverse interpretazioni non solo da parte dei 123 inquilini degli alloggi dei quali stiamo discutendo, ma anche da parte della popolazione.

Il consiglio d'amministrazione dell'Istituto autonomo delle case popolari ha già esaminato ampiamente il problema e, pertanto, alcuni aspetti di natura tecnica dovranno essere chiariti e definiti con il Ministero dei lavori pubblici.

Vi è stato il disguido, ma credo che l'incontro non si sarebbe potuto che concludere con un accordo, considerata sia la disponibilità che esiste da parte del Ministero sia la richiesta avanzata dal consiglio d'amministrazione dell'Istituto autonomo delle case popolari di Matera.

So che in pratica l'*iter* legislativo si fermerà necessariamente per cause di forza

maggiore, ma ritengo, e per questo rivolgo una richiesta al sottosegretario Padula e alla Commissione, che si renda necessario, per offrire un po' di tranquillità e dare la dimostrazione che il Parlamento è vicino alla gente in problemi così importanti per la loro esistenza, che il provvedimento venga approvato con l'aggiunta che prima abbiamo discusso sulla base della proposta del senatore Degola.

Z I C C A R D I . Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente, l'onorevole Sottosegretario e tutti i senatori della Commissione lavori pubblici per l'attenzione che hanno prestato al delicato problema delle case assegnate agli ex abitanti dei rioni « Sassi » di Matera; non è un fatto normale e lo affermo con sentimento sincero.

Non vi è dubbio che le preoccupazioni espresse poc'anzi dall'onorevole Sottosegretario, come ha detto il relatore Salerno, sono legittime; tuttavia noi parlamentari insieme ai consiglieri regionali e al consiglio d'amministrazione dell'Istituto autonomo delle case popolari abbiamo già fatto un esame di tutte le questioni.

Per quanto concerne la sostanza della proposta, è evidente che per una lettura, diciamo così, immediata, conviene esplicitare che il riscatto avviene in base all'articolo 14 della legge n. 619. Circa le conseguenze, proprio perchè ci troviamo di fronte ad un rapporto che è stato definito con patto di futura vendita, salvo precisare meglio il rapporto tra Ministero e l'Istituto autonomo delle case popolari, è chiaro che occorre sanare anche il passato e sanare il passato significa che, al momento in cui i cittadini fanno la domanda di riscatto e tutti sono orientati a farlo in modo definitivo, bisogna conteggiare quello che è stato versato, tenendo presente che si è creata anche una certa situazione in quanto non tutti hanno effettuato i versamenti allo stesso modo, perchè una parte degli inquilini ha ritenuto di conteggiare il canone di locazione in base alla legge n. 619 per cui risultava un po' inferiore.

Qual è l'orientamento generale? Vorrei qui richiamare l'attenzione dell'onorevole Sotto-

segretario e dei commissari sul fatto che in definitiva, poichè queste case vengono riscattate sulla base del costo di costruzione senza interessi, noi riteniamo che allo Stato convenga un riscatto generalizzato perchè man mano che si va avanti negli anni e l'inflazione aumenta, in pratica lo Stato perde e non guadagna.

Abbiamo dichiarato molto esplicitamente che chi non vuole riscattare e desidera mantenere il canone di locazione deve pagare in base alla legge n. 513 e ciò è stato affermato da tutte le forze politiche e l'abbiamo fatto verbalizzare nella riunione del consiglio di amministrazione, ma questo non sarà necessario. Infatti, ammesso che vi siano alcuni inquilini che non vogliono utilizzare i 10 anni per il contratto definitivo, essi chiedono ugualmente il riscatto e, invece di pagare il canone di locazione, pagano quello di riscatto per loro più favorevole.

Anche in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle spese di gestione è stato detto che coloro che non riscattano in modo definitivo debbono pagare come gli altri inquilini; su questo non può esservi alcuna differenza.

Noi abbiamo trattato la questione in modo molto serio.

Abbiamo fatto fronte ad un movimento di massa demagogico, siamo andati contro corrente, rischiando, ma su alcuni punti chiave non abbiamo ceduto. E debbo dire che l'atmosfera, attualmente, rispetto a qualche mese fa, sembra rasserenata.

La preghiera, però, che noi vorremmo rivolgere all'onorevole Sottosegretario è la seguente: evitiamo di creare adesso, con il rinvio del presente provvedimento, l'incentivo a certe forze irresponsabili, avventuristiche e demagogiche per riportare in alto mare una situazione che sembra rasserenata, ma rimane pur sempre delicata.

I rapporti tra Istituto e Ministero si potranno risolvere — ne siamo sicuri — tranquillamente; pertanto, signor Presidente, ci associamo al relatore nel sollecitare il Governo a voler dare la sua adesione ad una immediata approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per i soggetti ai quali sia stata notificata l'ordinanza di sgombero prevista dall'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, ai fini del risanamento dei rioni « Sassi » di Matera, e che abbiano avuto assegnato un alloggio dalla commissione di cui all'articolo 10 della predetta legge, si applicano le disposizioni recate dal secondo comma dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificativo dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire le parole: « dal secondo comma » con le altre: « dal terzo comma ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

A questo articolo presento un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, un secondo comma del seguente tenore:

« La cessione in proprietà degli alloggi ai soggetti di cui al comma precedente è disciplinata dai criteri di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 619 ».

**SALERNO**, relatore alla Commissione. Sono d'accordo.

**PADULA**, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. D'accordo.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo da me proposto.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

**È approvato.**

Art. 2.

Il termine di dieci anni di cui al terzo comma dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1952, n. 619, decorre dalla data della effettiva immissione nel possesso dell'alloggio assegnato.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 10,45.*